

REGOLAMENTO (CEE) N. 141/89 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 1989
che abroga gli importi supplementari per i prodotti di uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 3207/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, per taluni prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, degli importi supplementari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3268/88 della Commissione, del 24 ottobre 1988 che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova ⁽³⁾;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la constatazione dei prezzi d'offerta medi dei prodotti citati, risulta che i prezzi d'offerta franco frontiera di tali prodotti non si situano più al di sotto del livello del

prezzo limite; che le condizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2771/75 non sono realizzate; che è necessario abrogare gli importi supplementari fissati nel regolamento (CEE) n. 3268/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3268/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 291 del 25. 10. 1988, pag. 41.